



COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Lavori Pubblici, Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Attività Produttive

Verbale N° 69 del 28/9/2017

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 27/9/2017;
2. Acquisizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, di eventuali ulteriori notizie, informazioni e documentazioni, a seguito dell'audizione dell'Arch. Maurizio Longo, dell'Ing. Antonio Di Giovanni e del Geom. Salvatore Fuoco, firmatari della su menzionata nota Prot. Gen. 35818/2017, nonché di ogni altro appartenente alle medesime categorie professionali da quest'ultimi rappresentati, concernente:
 - I) *Problematiche SUAP*;
 - II) *Immobili fuori i centri abitati realizzati prima del 1967*.

	Nomi	Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Asta Antonino (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		17:16	18:53		
Vice Presidente	Barone Laura (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		17:16	18:53		
Componente	Pitò Giacinto (ALCAMO CAMBIERA')	SI		17:27	18:53		
Componente	Dara Francesco (NOI X ALCAMO)	SI		17:16	17:29	17:37	18:27
Componente	Ferro Vittorio (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		17:16	18:53		
Componente	Salato Filippo (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		17:45	18:53		

L'anno **duemiladiciassette** (2017), giorno **ventotto (28)** del mese di **settembre**, alle ore **17:16** presso Sala Rubino – Centro Congressi G. Marconi, sita in questo Corso Sei Aprile, 119, si riunisce, in seduta pubblica, la Terza Commissione Consiliare, giusta convocazione di cui alla nota Prot. N. 19729 del 22/9/2017, a firma del Presidente, Consigliere Antonino Asta, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, onde discutere i punti di cui all'epigrafo O.d.g..

Presiede la seduta il Presidente, il quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (17:16) di inizio dei lavori assembleari, sono presenti oltre la metà più uno dei componenti, ovvero oltre lo stesso: 1) Consigliere Vice Presidente Barone Laura; 2) Consigliere Componente Dara

Francesco; 3) Consigliere Componente Ferro Vittorio, dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 18, Regolamento Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, il numero legale per la validità della medesima seduta.

Il Presidente fa, inoltre, rilevare che ad assisterlo, quale Segretario verbalizzante, sarà il dipendente comunale, inquadrato con contratto a tempo indeterminato nella categoria C5, dott. Salvatore Bonghi, in servizio presso il Corpo di P.M., giusta delega di cui alla nota Prot. N. 17953 del 28/8/2017 del Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, dallo stesso accertato, dunque, la sussistenza del numero legale, dà atto che è presente il Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, che anticipatamente a nome proprio e dell'intera Terza Commissione ringrazia per avere voluto partecipare agli odierni programmati lavori della stessa, dopodiché invita il Segretario verbalizzante a dare lettura integrale del verbale N. 68 del 27/9/2017, relativo a quest'ultima coeva adunanza, onde approvarlo.

Indi, il Segretario verbalizzante procede alla lettura del prefato verbale N. 68 del 27/9/2017, al termine della quale, posto che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti, sebbene richiesto dal Presidente, ha da formulare osservazioni in merito, quattro voti tutti favorevoli, i quali appongono altresì su ogni pagina dei tre pedissequi esemplari del verbale una propria firma.

Così approvato il verbale della seduta precedente del 27/9/2017, il Presidente dà atto che, alle ore 17:26, entra il Consigliere Componente Pitò Giacinto e che, alle ore 17:29, esce il Consigliere Componente Dara ed introduce la trattazione del secondo punto all'O.d.g. ovvero *“acquisizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, di eventuali ulteriori notizie, informazioni e documentazioni, a seguito dell'audizione dell'Arch. Maurizio Longo, dell'Ing. Antonio Di Giovanni e del Geom. Salvatore Fuoco, firmatari della su menzionata nota Prot. Gen. 35818/2017, nonché di ogni altro appartenente alle medesime categorie professionali da quest'ultimi rappresentati, concernente: I) Problematiche SUAP; II) Immobili fuori i centri abitati realizzati prima del 1967”*, rivolgendo un saluto al pubblico presente e scusandosi del cambio di data ed anche di sede dell'odierno incontro, ultimo di tre programmati incontri, i cui primi due si sono già svolti rispettivamente il 19/7/2017 ed il 2/8/2017, inizialmente programmato per il 12/9/2017, presso l'Auditorium Collegio Gesuiti, sebbene ciò sia dipeso da circostanze sopravvenute altrimenti non prevedibili.

Ciò precisato, il Presidente, anche in considerazione dell'autorevole presenza del Segretario Generale, non solo per l'apporto consultivo e referente che lo stesso saprà fornire, ma soprattutto per il suo incarico Dirigenziale ad interim della Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale, concede la parola al Consigliere Componente Ferro Vittorio, invitandolo, in forza della propria delega assessoriale, tra le altre, alla *“pianificazione urbanistica e sviluppo economico”*, a relazionare in merito alla sottoposta vicenda degli *“Immobili fuori i centri abitati realizzati prima del 1967”*.

Il Consigliere Componente Ferro Vittorio ringrazia il Presidente per la parola ricevuta, saluta gli astanti e, nel premettere che egli preferisce più ascoltare che parlare, in merito agli immobili costruiti ante 1967 fuori dal centro abitato di Alcamo ritiene che, avendo avuto modo di studiare ed approfondire la materia, in modo particolare in occasione dell'importante lavoro che la Terza Commissione ha effettuato riguardo alla perimetrazione ai fini urbanistici di “centro abitato”, ai sensi e per gli effetti della L. 765/1967 (c.d. Legge “Ponte”), culminato nel documento conclusivo di cui al verbale N. 50 del 4/7/2017, adottato finanche dalla Giunta Municipale con propria Deliberazione n. 232 del 17/8/2017, a seguito della Deliberazione di Giunta Municipale N. 341 del 27/4/1954 avente ad oggetto **“Regolamento edilizio – estensione delle norme contenute nella zona**

di Alcamo Marina”, sia stato esteso a tutto il territorio comunale l’obbligo di preventiva licenza edilizia per le nuove costruzioni e, quindi, ben prima dell’entrata in vigore (1/9/1967) della richiamata legge 765/1967, il cui art. 10 ha sostituito il previgente art. 31 della L. 1150/1942, a seguito della quale: *“chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazioni del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco”* (cfr. art. 31, comma 1, L. 1150/1942, per come sostituito dall’art. 10, L. 765/1967); prosegue ancora il Consigliere Ferro, rilevando che con il predetto atto deliberativo, è stato dalla Giunta Municipale con i poteri del Consiglio Comunale assunto che: *- in attesa della compilazione del nuovo regolamento edilizio e del piano regolatore per la zona di Alcamo-Marina-Canalotti sono estese a detta zona e a tutto il territorio del Comune le norme del vigente regolamento edilizio; - l’Ufficio Tecnico comunale prima dell’inizio di qualsiasi costruzione deve disporre una visita ricognitiva per fissare i capisaldi, le livellette, gli allineamenti e l’ubicazione esatta, in relazione alle costruzioni già esistenti; - il presente provvedimento si intende esteso a tutte le costruzioni in corso e non ancora ultimate sempre che non siano fornite di regolare autorizzazione a costruire*; e ciò, specifica il Consigliere Ferro, è stato adottato sui seguenti presupposti: *“che in mancanza di un piano regolatore per detta zona [Alcamo-Marina e Canalotti] è urgente disciplinare la ubicazione e la estetica delle nuove costruzioni anche in vista delle nuove strade che debbono sorgere”*; *“visto che il vigente regolamento edilizio esclude dal controllo dell’Ufficio Tecnico Comunale tutta la attività costruttiva che si svolge in detta zona, e ciò per l’art. 8 il quale dice testualmente: “Sono soggette al presente regolamento tutte le costruzioni di qualunque genere lungo le vie e piazze della Città e delle adiacenze comprese nel raggio di un chilometro delle attuali abitazioni. Sono altresì, comprese quelle eventuali altre costruzioni che al di fuori di detta cinta faranno parte di un piano di lottizzazione approvato dalle Autorità competenti”*”; *“che ad ovviare a tale inconveniente fin dal 1934 l’Amministrazione del tempo sentì la necessità di estendere a detta zona con apposita ordinanza tutte le norme contenute nel citato regolamento edilizio”*; *“atteso che una ordinanza non può modificare una norma regolamentare per cui l’urgenza di adottare il presente provvedimento onde evitare sconci e pregiudizi allo sviluppo della zona balneare”*; *“visto che ultimamente è stata iniziata una costruzione, subito sospesa con ordinanza, che deturpa l’estetica ed occupa una zona di arenile sulla quale deve sorgere la strada principale di quella zona”*; *“ravvisata la necessità e l’urgenza di estendere le norme del vigente regolamento edilizio a detta zona e di demandare all’Ufficio Tecnico comunale la preventiva visita di ricognizione per fissare i capisaldi, le livellette e l’ubicazione, onde evitare costruzioni abusive che poi intercalerebbero la sistemazione stradale di quella zona e ciò in attesa del nuovo regolamento edilizio che è in corso di elaborazione e del piano regolatore edilizio che è in corso di elaborazione e del piano regolatore che dovrà compilarci per la zona di Alcamo-Marina-Canalotti”*; rileva, inoltre, Consigliere Ferro che la richiamata Deliberazione di G.M. n. 341 del 27/4/1954 è stata ratificata da Consiglio Comunale, con propria Deliberazione N. 31 del 19/5/1954, per come è dato evincere in calce alla prima richiamata delibera; infine, ricorda il Consigliere Ferro che nell’anno 1961 il Consiglio Comunale, nella seduta del 18/12/1961, deliberò con proprio atto recante N. 161 di oggetto *“Approvazione progetto Piano Regolatore Generale della Città”*, tra l’altro, di *“approvare il progetto del Piano Regolatore presentato dal gruppo: Ing. Di Cagno Nicola – Arch. Malatesta Giovanni – Arch. Moroni Pietro – Ing. Rossi Alessandro – come descritto in narrativa”*, i quali progettisti sono stati a loro volta nominati giusta Deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 30/1/1961 di *“Incarico per la formazione del Piano Regolatore”*, all’esito dell’espletamento del concorso pubblico di cui alla

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 113 del 30/11/1956 riguardante “*Piano Regolatore – Bando di Concorso per il Progetto*”, posto che, precisa ancora il Consigliere Ferro, “*Con Decreto Interassessoriale n. 255 del 12/3/1956, il Comune di Alcamo venne compreso tra quelli aventi obbligo di redigere entro il periodo di due anni, il piano regolatore generale ai sensi dell’art. 8 della legge urbanistica 17/8/1942, n. 1150 [ratione temporis vigente]*”, sebbene, conclude il Consigliere Ferro, “*con altri Decreti Interassessoriali n. 4288 e n. 21878, emessi rispettivamente in data 18/7/1958 e 13/11/1959, il termine utile per la presentazione dei piani regolatori è stato prorogato al 3/1/1960*”, dopodiché “*con Circolare 25/8/1960, n. 13656 l’Assessore ai LL. PP. ha comunicato che la compilazione del progetto sarà disposta d’ufficio, a spese del Comune, se non sarà presentato entro improrogabile termine del 31/12/1961*”.

Il Presidente dà atto che, alle ore 17:35, entra l’Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Sessa Vittorio, Responsabile Area 3 – Attività Produttive – Sportello SUAP della Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale e che, alle ore 17:37, entra il Consigliere Dara Francesco.

Tra i presenti del pubblico, l’Arch. Vincenzo Coppola chiede di potere intervenire ed avuta la parola da parte del Presidente, invita a riflettere sugli effetti della richiamata Deliberazione di Giunta Municipale N. 341 del 27/4/1954, ritenendo egli che la stessa non abbia avuta l’ipotizzata validità per estendere alle parti di territorio comunale fuori dal centro abitato con essa considerate (Alcamo Marina, Canalotti), l’obbligo di richiedere, prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967, apposita licenza per costruire, anche perché, sostiene ancora l’Arch. Coppola, con la legge urbanistica n. 1150 del 17/8/1942 (art. 8), è stato introdotto l’obbligo per i comuni di redigere un piano regolatore generale e, dunque, da quella data non può esserci un regolamento edilizio senza un PRG; nel Comune di Alcamo, conclude l’Arch. Coppola, fuori dal proprio centro abitato, posto che nell’anno 1961 con all’adozione, a mezzo della menzionata Deliberazione della fine di quell’anno, del PRG non seguì la sua definitiva approvazione da parte del competente Assessorato regionale, l’obbligo di preventiva licenza di costruire sovrviene solo con l’entrata in vigore della legge 765/1967.

Il Consigliere Componente Pitò Giacinto chiede di intervenire ed avuta parola da parte del Presidente, sostiene che, secondo una sentenza del Tar Firenze (n. 899/2014), con la quale è stato accolto un ricorso presentato da un cittadino avverso un provvedimento del Comune di Firenze con cui gli era stato ingiunto di demolire dei manufatti realizzati in epoca remota ma ciò nonostante ritenuti illeciti, si da annullare l’impugnato provvedimento nella considerazione che “*...ai fini dell’accertamento della regolarità edilizia di manufatti realizzati al di fuori dei centri abitati in epoca anteriore alla entrata in vigore della L. 765 del 1967, assume rilevanza esclusiva la norma primaria sopravvenuta di cui all’art. 31 della L. 1150 del 1942 che ha disciplinato la materia con efficacia cogente su tutto il territorio nazionale introducendo l’obbligo di preventivo titolo abilitativo limitatamente agli immobili ricadenti nei centri abitati (Cons. Stato, V, 21/10/1998 n. 1514; TAR Toscana, III, 29/01/2009 n. 52, id. 4/02/2011 n. 197). Detta norma deve considerarsi prevalente rispetto alla disciplina regolamentare preesistente atteso che, come ha sancito la Corte Costituzionale nella sentenza 303 del 2003, la disciplina dei titoli abilitativi rientra nell’ambito dei principi fondamentali della materia edilizia che la Costituzione (anche prima della riforma del Titolo V) riservava e ancora oggi riserva allo Stato al fine di garantire uno standard uniforme di trattamento del diritto di proprietà su tutto il territorio nazionale anche in coerenza con la riserva di legge prevista dall’art. 42 Cost....”.*

Il Consigliere Ferro Vittorio chiede di intervenire ed avuta la parola da parte del Presidente riferisce di essere a conoscenza di altre sentenze, come quella del Consiglio di Stato, Sez. IV, N. 1996/2017,

a mente della quale “ ...l'opposta interpretazione, peraltro, secondo cui l'entrata in vigore della legge generale urbanistica [L. 1150/1942] comporterebbe l'abrogazione delle norme di regolamento edilizio (già vigenti) più restrittive, oltre a non rinvenire nessun ancoraggio normativo e a non essere soluzione resa necessitata da un eventuale contrasto tra norme secondo i principi della successione di leggi nel tempo, si paleserebbe del tutto irragionevole alla luce della ratio legis della nuova disposizione urbanistica, la quale ha inteso estendere, in via generale, l'obbligo del rilascio del titolo edilizio (in funzione di programmazione e controllo dell'uso del territorio) per una certa categoria di immobili – quelli siti all'interno dei centri abitati – ma non certo fare venire meno analoga funzione in tutti quei comuni – [...] – che si erano già dotati di una normativa (secondaria) più rigorosa anche per gli immobili siti al di fuori del centro abitato...”.

Il Presidente dà atto che, alle ore 17:45, entra il Consigliere Componente Salato Filippo, ed invita l'astante Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, a volere districare la complessa vicenda relativa agli “ *Immobili fuori i centri abitati realizzati prima del 1967*” siccome delineatasi in seguito ai precedenti interventi.

Il Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, ringrazia il Presidente, Consigliere Antonino Asta, e gli altri astanti Consiglieri Componenti la Terza Commissione per l'invito ricevuto e l'occasione di confronto offertagli, riferendo che nella qualità di Dirigente ad interim della Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale sta trattando unitamente al proprio staff tecnico due pratiche ciascuna relativa a immobili costruiti anteriormente all'entrata in vigore della L. 765/1967, il cui discrimine è proprio quello di stabilire la loro liceità/illiceità urbanistica con applicazione o meno delle relative previste misure sanzionatorie di tipo amministrativo, in base al regime autorizzatorio vigente nel comune di Alcamo per le costruzioni fuori dai centri abitati anteriormente all'entrata in vigore della richiamata “legge-ponte” (L. 765/1967), così denominata perché, nelle intenzioni del legislatore del tempo, essa avrebbe dovuto costituire una normativa di transito dal previgente regime (L. 1150/1942) a quello nuovo di una disciplina urbanistica più articolata ed omogenea, solo in parte attuato con il D.M. 1444/1968; prosegue il dott. Bonanno, riferendo che la situazione del Comune di Alcamo presente una peculiarità dettata dalla (pre)vigenza di un regolamento comunale edilizio risalente all'anno 1928, i cui effetti segnatamente riguardo al proprio art. 8 sono stati estesi su tutto il territorio comunale, come visto in precedenza, a mezzo della Deliberazione di G.M. nr. 341 del 27/4/1954, sicché, soggiunge lo stesso, in disparte ogni considerazione sulla competenza dell'organo giuntale ad emettere un tale tipo di provvedimento, stante la successiva sua ratifica ad opera del Consiglio Comunale, l'anno che potrebbe, a suo parere, essere preso a riferimento è quello del 1961, nel quale il Consiglio Comunale ha adottato il PRG, sì scattando le norme di salvaguardia secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 10, L. 1150/1942, per come sostituito dall'art. 10 L. 765/1967, la vigenza delle quali s'è comunque protratta sino all'entrata in vigore di detta legge-ponte che ha poi sancito l'attuale obbligo generalizzato di preventivo titolo edilizio autorizzatorio per la realizzazione di opere in qualsiasi parte del territorio comunale; ed invero, afferma il dott. Bonanno che a mezzo delle norme contenute in un Piano regolatore generale viene sostanzialmente pianificato “dove” potere costruire, mentre quelle contenute in un regolamento edilizio comunale disciplinano essenzialmente “come” costruire e, dunque, sostiene il dott. Bonanno, quel risalente regolamento edilizio sebbene dal 1954 sia stato esteso a tutto il territorio comunale mai avrebbe potuto avere carattere prescrittivo in ordine all'*an*, al *quid* ed al *quando* della edificabilità, semmai solo in ordine al *quomodo* della stessa.

Il Consigliere Componente Pitò Giacinto chiede di intervenire ed avuta la parola da parte del Presidente, invoca una direttiva della Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale riguardo a quanto sin qui discusso sì da avere uniformità di trattamento dei singoli casi concreti.

Il Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, chiede di intervenire ed avuta la parola da parte del Presidente, comunica che sta predisponendo un accordo quadro di servizi onde potere affidare a tecnici esterni l'espletamento del frazionamento preciso dell'area di sedime di manufatti abusivi, propedeutico all'acquisizione *ope legis* della stessa al patrimonio indisponibile del Comune conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione degli stessi, nonché alla trascrizione del relativo provvedimento nei pubblici registri immobiliari, con lo scopo precipuo di evitare contenziosi con le ditte espropriate a causa di acquisizioni di aree eccedenti la superficie prevista.

Il Presidente chiede al Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, notizie sia in merito al Piano Paesaggistico, sia in merito alle PP.EE. delle aree a sud del centro urbano di Alcamo.

Il Segretario Generale, in merito al primo quesito da ultimo postogli, comunica che la Direzione 1 – Sviluppo Economico e Territoriale sta fornendo tutto il supporto possibile all'Amministrazione comunale per fare rilevare tutta una serie di incongruenze di detto Piano Paesaggistico, che dovranno poi essere formulate come osservazioni da presentarsi nei modi e nei termini previsti, la quale strada, egli ritiene, sia preferibile rispetto ad un ricorso giurisdizionale, sebbene l'assuntore della decisione finale in proposito sia la stessa Amministrazione; in merito alle richiamate PP.EE., il Segretario Generale afferma che per quanto riguarda le varianti in corso d'opera che non hanno incidenza sul carico urbanistico queste sono state e saranno assentite, mentre riguardo al rilascio di concessioni ex novo la situazione è più complessa e lo stesso riferisce di un ricorso al TAR di Palermo, avente ad oggetto un'impugnazione avverso un provvedimento di diniego di concessione edilizia in quelle zone normate da dette PP.EE., nel quale procedimento è stato acquisto finanche il documento conclusivo approvato dalla Terza Commissione nella propria seduta del 15/2/2017, la cui sentenza, che inizialmente sarebbe dovuta essere emessa nel prossimo mese di novembre, a causa della sostituzione del giudice relatore, dovrebbe essere pronunciata il mese di febbraio dell'anno 2018.

Tra i presenti del pubblico, chiede di intervenire il Geom. Giaconia Giambattista ed avuta la parola da parte del Presidente, richiama una sentenza del TAR Palermo (n. 1186/2017), i cui principi lo stesso ritiene possano trovare applicazione anche alle predette PP.EE..

Il Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, in riferimento a quest'ultima richiamata sentenza riferisce di conoscerne perfettamente il contenuto che tuttavia non lo ritiene attagliato alle PP.EE. della aree a sud del centro urbano di Alcamo.

Il Presidente dà atto che, alle ore 18:16, esce il Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno, ringraziandolo a nome proprio e dell'intera Terza Commissione per la preziosa collaborazione fornita per la buona riuscita degli odierni lavori.

Il Presidente dà atto che, alle ore 18:27, esce il Consigliere Componente Dara Francesco.

Il Consigliere Componente Ferro Vittorio chiede di intervenire ed avuta la parola da parte del Presidente, comunica che nella qualità di Assessore alla Pianificazione urbanistica e Sviluppo Economico condivide quanto innanzi argomentato dal Segretario Generale sia in ordine alle PP.EE. sia in ordine al Piano Paesaggistico, ritenendo preferibile per quest'ultimo, in questa fase, proporre in via amministrativa delle osservazioni ed interloquire con l'Assessorato regionale competente, fatto salvo ogni successiva eventuale azione giurisdizionale.

Il Presidente, ritenendo che questi tre incontri abbiano sortito risultati confortanti, comunica che per il proseguo è intenzione dello stesso organizzarne degli altri, previa concertazione con i rispettivi

ordini professionali dei tecnici, ed accertato dallo stesso che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti chiede di intervenire, dichiara terminata, alle ore 18:53, l'odierna adunanza della intestata Commissione.

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta successiva, uno verrà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, per la conservazione agli atti, uno verrà conservato dal Presidente della Terza Commissione Consiliare, ed il terzo verrà conservato dal Segretario verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013).

L.C.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Dipendente Comunale Cat. C5
f.to (dott. Salvatore Bonghi)

IL PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE

Il Consigliere Comunale
f.to (Geom. Antonino Asta)